



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

Estratto del verbale della riunione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 28/11/2018

- il CNF ha richiesto al Prof. Avv. Franco Gallo, Prof. Emerito di diritto tributario dell'Università Luiss Guido Carli di Roma, di rendere un parere in ordine allo specifico quesito circa l'applicabilità o meno del Codice dei contratti pubblici al CNF ed agli Ordini circondariali degli Avvocati;

- in data 16.11.2017 il Prof. Gallo ha reso al CNF un parere *pro-veritate* che esclude l'applicabilità del Codice dei contratti pubblici al CNF e agli Ordini circondariali;

~~nel suddetto parere si afferma, in particolare, che "sembra in definitiva acquisito che gli Ordini~~
professionali non dispongono di risorse pubbliche. Per questo non vi è motivo ragionevole di considerarli assoggettati al Codice degli appalti. Questa disciplina vincolistica, infatti, è fonte di oneri gravosi sul piano procedimentale, i quali, oltre a presupporre nell'ente destinatario una dimensione organizzativa non sempre propria degli Ordini di più ridotte dimensioni e capacità finanziarie, sono comunque fortemente limitativi della libertà di scelta del contraente, connotativa dell'autonomia negoziale privata, e trovano specifica giustificazione nella necessità di garantire trasparenza e controllabilità nell'impiego di risorse pubbliche, attinte dal bilancio statale e concorrenti a formare la spesa pubblica. L'Applicazione del Codice agli Ordini sarebbe incoerente con la ratio giustificativa della disciplina del Codice e risulterebbe perciò sproporzionata. Essa infatti comprimerebbe l'autonomia dell'ente, gravandolo di oneri non lievi per la selezione del contraente ed esponendolo oltre tutto al contenzioso che normalmente si accompagna alle procedure ad evidenza pubblica, proprio in ragione della loro complessità procedimentale, senza trovare giustificazione nella natura pubblica delle risorse spese";

- le conclusioni del suddetto parere sono dunque nel senso della "inapplicabilità del Codice dei contratti agli Ordini forensi e al CNF, nonostante la loro formale qualificazione come enti pubblici non economici; qualificazione che vale rispetto ad altre discipline, ma non rispetto alle procedure ad evidenza pubblica"